



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 213 DEL 28.12.2017

OGGETTO: Ricorso al Tar di Catania proposto dalla Sig.ra Castorina Santina. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno Duemiladiciassette, addì ventotto del mese di Dicembre ore 17,30 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

| | | | | P | A |
|---|------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1 | LO TURCO | PANCRAZIO | SINDACO | P | |
| 2 | GIARDINA | CARMELO | VICE SINDACO | P | |
| 3 | RIZZO | ORAZIO ANTONINO | ASSESSORE | P | |
| 4 | SANFILIPPO | SANDRA NANCY | ASSESSORE | | A |
| 5 | VILLARI | CARMELO | ASSESSORE | P | |

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al Tar di Catania proposto dalla Sig.ra Castorina Santina. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Burtone Agata con sede legale in San Gregorio di Catania.

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

Aw. BURTONE A.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 228 DEL 28.12.2017

| | |
|-------------------|--|
| Oggetto: | Ricorso al Tar di Catania proposto dalla Sig.ra Castorina Santina. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale. |
| Settore | Ufficio Contenzioso |
| Proponente | Assessore al Contenzioso |

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che con nota Prot.n. 28492 del 18.12.2017 il Responsabile del IV Settore ha trasmesso all'Ufficio Contenzioso il ricorso promosso dinanzi al Tar di Catania dalla Sig.ra Castorina Santina, pervenuto a questo Ente in data 30.11.2017 Prot.n. 26445, per l'annullamento dell'Ordinanza sindacale n. 53 del 14.09.2017, con vittoria di spese; (ALL. 1)

Che con la stessa nota Prot.n. 28492/2017, il Responsabile UTC indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Richiamata la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016 esecutiva ai sensi di legge, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Vista la delibera C.C. n. 32 del 10.07.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1) Autorizzare** la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso dinanzi al Tar di Catania proposto dalla Sig.ra Castorina Santina, di cui meglio in premessa;
- 2) Nominare**, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;
- 3) Disporre** che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;
- 4) Prenotare** la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 bilancio esercizio 2017/2018, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;
- 5) Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

| SPESA- CAP.:1245 | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Imputazione dell'impegno | | Esigibilità delle somme | |
| ANNO | IMPORTO €. | ANNO/MESE | IMPORTO €. |
| 2017 | 2000 | 2017 | 2000 |
| 2018 | 1806,4 | 2018 | 1806,4 |
| TOTALE | 3806,4 | TOTALE | 3806,4 |

6) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


7) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **trasmettere** copia al Responsabile del IV^ Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo



11-12-2017

Il Proponente



4^o lett
30 NOV. 2017
Protocollo n. 26465

ANTONINO GALASSO
AVVOCATO
Via N. Tommaso, 216 - Tel. 095 7794347
95014 GIARRE (CT)

AU-1

COPIA
~~XXXXXXXXXX~~
X COMUNE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE DI CATANIA

RICORSO

per la Sig.ra **CASTORINA SANTINA**, nata a Giardini l'1.8.1934 e res.te in Siracusa, via L. Vanvitelli n. 49, c.f. CST STN 34M41 E014A, rappr. e difesa per procura del 16.11.2017 in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Rosario Galasso (c.f. GLS RSR 59D04 C351G; PEC rosario.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it e fax 095/7794347) ed Antonino Galasso (c.f. GLS NNN 61A15 C351Z; fax 095/7794347 e PEC antonino.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elett. dom.ta presso il secondo legale in Catania, via Crociferi 60,

CONTRO

COMUNE di GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco p.t.,

PER L'ANNULLAMENTO

dell'Ordinanza 14.9.2017 n.53 (doc. 1), inviata per racc. e pervenuta il 26.9.2017, con la quale il Sindaco del Comune di Giardini Naxos ha ordinato lo sgombero di un edificio sito in Giardini Naxos, C.so Umberto, nella sola parte relativa alla quota dell'immobile di C.so Umberto n. 221 di proprietà della ricorrente, e specificatamente al secondo piano distinto in catasto al fg. 2, part.IIa 141, sub. 5.

FATTO

La ricorrente è proprietaria dei piani primo e secondo (quest'ultimo con terrazza a livello) di un edificio sito in Giardini Naxos, via Umberto I n. 221, in catasto fg. 2, part. 141.

Il piano terra invece è di proprietà di altra ditta, i coniugi Piazza Pancrazio

11-12-2017

art. 5 e 6 della l. n. 30/06/01, n. 10 assegna e
l'istruttoria del presente
Il Vicepresidente D.P.C.

Salvatore e Cacciola Venera Maria, quest'ultima impiegata comunale presso il Comune di Giardini Naxos, Settore IV – UTC.

A causa di lavori eseguiti da quest'ultima ditta e delle lesioni che erano comparse nel solaio tra il piano terra ed il 1° piano, la Castorina ha avviato un giudizio civile nei confronti dei vicini, chiedendo un accertamento tecnico preventivo.

La relazione dell'A.T.P. dell'Ing. Della Rovere del 23.9.2011 (doc. 3) attestava la presenza di deterioramento e lesioni riguardanti esclusivamente il solaio tra il piano terra ed il 1° piano, precisando in particolare che:

- "E' cosa certa che i problemi di stabilità attengono solo il solaio di separazione tra il piano terra ed il primo piano, rimanendo estranee alla vicenda le strutture portanti di tutto l'edificio (muri perimetrali). A questo proposito le strutture esistenti all'ultima elevazione del fabbricato (piano secondo parziale) non hanno nessun nesso di causalità con i problemi rilevati." (pag. 26 , punto 1) ;
- "Nessun danno significativo invece si nota al piano attico ... (piano comprendente la terrazza a livello).. " (pag. 37 ult. cpv.);
- "E' il caso di precisare che in atto non si ravvisa pericolo di stabilità per l'immobile nella sua totalità, ma unicamente pericolo di cedimento del solaio, ..." (pag. 38, 1° cpv.).

La circostanza che la situazione di pericolo riguardava esclusivamente il solaio tra piano terra e primo e non il piano secondo (o attico) è autorevolmente confermata dalla nota 13.12.2011 dei Vigili del Fuoco (doc. 2), diretta anche al Comune, emessa a seguito di sopralluogo e nella

quale dopo aver premesso che l'edificio è costituito da tre elevazione fuori terra e che i VV.FF. avevano rilevato (anch'essi) il degrado del solaio tra piano terra e primo, si concludeva precisando che nelle more della realizzazione degli interventi necessari "si ritiene necessario interdire l'uso dell'alloggio al piano primo (già di fatto non abitato) e del locale a piano terra": escludendosi ancora una volta qualsiasi situazione di pericolo e/o provv.to a carico della terza elevazione fuori terra (cioè il secondo piano ed annesso terrazzo a livello).

A questo punto anche il Comune effettuava un sopralluogo, a seguito del quale veniva stilata la Relazione 16.3.2012 n. 10/SOMS (doc. 4), nella quale ancora una volta si confermava che gli unici pericoli rilevati riguardavano il solo solaio tra piano terra e primo, senza interessare nè la struttura generale dell'edificio, nè (soprattutto per quanto qui interessa) l'attico e/o piano secondo della Sig.ra Castorina. Ciò nonostante la Relazione concludeva proponendo lo sgombero non solo del piano primo, ma (ingiustificatamente) anche del piano secondo, mentre escludeva (altrettanto inspiegabilmente) parte del piano terra.

Pertanto, il Comune adottava l'ordinanza dirig.le di sgombero 3.4.2012 n. 7 (doc. 5), relativamente ai piani primo e secondo e solo in parte al piano terra; per poi essere costretto ad estenderla all'intero piano terra con la successiva ordinanza 25.5.2012 n. 11 (doc. 6).

Avverso l'ord. dir.le n. 7/2012 la Sig.ra Castorina proponeva ricorso iscritto al n.1640/2012 R.G., con il quale contestava da un canto l'incompetenza del Dirigente ad adottare un provv.to contingibile ed urgente, dall'altro l'illegittimità e la carenza di presupposto in riferimento

all'estensione al piano secondo dell'ordine di sgombero.

Il ricorso n. 1640/2012 R.G. è stato accolto con la sent. 10.5.2015 n.1611 T.A.R. Catania III (doc. 7), che ha accolto la censura di incompetenza (ritenendola assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso, pertanto non esaminati), "fermo restando il potere-dovere del Sindaco ... di verificare il pericolo per la pubblica incolumità dei luoghi oggetto di causa",.

Annulata in tal modo l'ord. n. 7/2012 è stato possibile alla ricorrente negli anni successivi utilizzare il secondo piano dell'immobile. senza che nessun pericolo ne derivasse. Ma la stessa si è guardata bene dall'usare il piano primo, anche in assenza di un divieto imposto dell'autorità competente, proprio per la consapevolezza della situazione di pericolo che riguarda unicamente il solaio di separazione con il piano terra.

Ciò nonostante ad oltre due anni di distanza dalla sentenza ed a circa sei dagli accertamenti anteriori, il Comune ha adottato l'Ordinanza Sind.le 14.9.2017 n. 53 (doc. 1), con la quale replica di fatto, senza nulla di nuovo e di sostanziale aggiungere, la precedente ord. n. 7/2012 annullata e dispone ancora una volta lo sgombero non solo del piano terra (in maniera parziale) e del primo piano dell'immobile di C.so Umberto, ma anche del piano attico (o secondo) con terrazzo a livello di proprietà della Castorina.

Per di più, questo nuovo provv.to è stato adottato in assenza di qualunque nuovo accertamento (che attesti l'attualità del pretese pericolo) o qualsiasi fatto sopravvenuto.

Difatti nel preambolo dello stesso vengono richiamati esclusivamente la vecchia Relazione 16.3.2012 n. 10/SOMS (doc. 4), nonché la recente Relazione istruttoria 7.9.2017 n. 19768 (doc. 8), la quale però non

riguarda affatto la situazione di pericolo dell'immobile e/o un'eventuale ordinanza di sgombero, ma riguarda aspetti del tutto diversi !

Solo per completezza, ad anticipare pretestuose eccezioni ex adverso, si tiene a precisare che il piano attico è stato legittimamente ristrutturato dalla Sig.ra Castorina nel 2005 giusta provv.to 23.4.2003 n. 6634 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina (doc. 9) ed autorizzazione edilizia 23.7.2002 prot. n. 5779 del Comune (doc. 10).

Riguardo a quest'ultima autorizzazione, dopo che la ricorrente aveva avviato l'azione civile contro i coniugi-vicini, il Comune ha adottato una serie di provv.ti sanzionatori (ord. n. 7/2013, per un lieve ampliamento durante i lavori di ristrutturazione) e addirittura di annullamento in autotutela a distanza di oltre 10 anni (provv.to 23.12.2013 n.24635).

Questi atti però, oltre ad essere già oggetto di altri autonomi ricorsi pendenti davanti a Codesto On.le T.A.R., comunque non riguardano in alcun modo l'oggetto del presente giudizio (e provv.to impugnato), che attiene esclusivamente all'esistenza o meno dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente (e non certo profili urbanistici e/o di altra natura).

Pertanto, a seguito della notifica avvenuta il 26.9.2017, la Sig. Castorina ha evidente interesse a proporre ricorso avverso l'ord. sind. n. 53/2017, nella parte in cui ordina lo sgombero anche del piano secondo/attico di sua proprietà, e ne chiede l'annullamento per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54 D.Lgs.

18.8.2000 N. 267 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - ERRORE SUI PRESUPPOSTI
- CONTRADDITTORIETA' CON GLI ATTI RICHIAMATI.

L'ordinanza impugnata ha contenuto di provvedimento contingibile ed urgente adottato ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale ne consente l'adozione solo in presenza di gravi ed attuali pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

In proposito la giurisprudenza ha chiarito che queste ordinanze possono essere adottate soltanto allo scopo di eliminare un "grave ed imminente pericolo alla pubblica incolumità" non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento (cfr., fra e tante, T.A.R. Catania I 7.10.1991 n. 689; T.A.R. Palermo II 6.6.1991 n.330; T.A.R. Lazio II 6.11.1995 n. 1686; T.A.R. TOSCANA I 23.2.2000 n.323), idoneamente accertato con apposite verifiche tecniche che dimostrino inequivocabilmente l'esistenza del paventato pericolo (cfr. T.A.R. Liguria I 27.11.1997 n. 417 e T.A.R. Palermo I 14.2.1989 n.130) e sufficientemente motivato "dalla necessità di garantire la pubblica incolumità" (T.A.R. Sardegna 4.4.1995 n. 461 e T.A.R. Umbria 11.2.1998 n.152).

Aggiunge la giurisprudenza che, trattandosi di un provvedimento extra ordinem che deroga all'ordinaria normativa di Legge ed incide gravemente sulla posizione e sui diritti dei privati (cfr. C.d.S. V 22.3.2016 n. 1189), esso può essere adottato "solo nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare" (cfr. C.d.S. V 4.2.2015 n. 533) e quindi è indispensabile una approfondita istruttoria ed una adeguata motivazione "circa il carattere indispensabile degli interventi immediati ed

indilazionabili imposti a carico dei privati" (cfr. C.d.S. VI 13.6.2012 n. 3490 e T.A.R. Perugia I 23.10.2014 n. 517).

In conclusione: costituendo una deroga alla tipicità degli atti amm.vi ed alla normativa ordinaria, il provv.to contingibile ed urgente è consentito soltanto negli stretti limiti necessari (ed indispensabili) a garantire la pubblica incolumità, limiti da accertarsi con idonea istruttoria ed adeguata motivazione (cfr. ancora T.A.R. Genova II 5.11.2015 n. 875 e T.A.R. Perugia I 29.8.2013 n. 451).

A ciò la giurisprudenza (anche di Codesto On.le TAR) ha unanimemente aggiunto l'ulteriore presupposto della "attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provv.to sindacale", da accertarsi a maggior ragione allorquando (come nel caso in esame) il provv.to sia adottato a distanza di tempo rispetto alla situazione di presunto pericolo (cfr. T.A.R. Catania III 9.7.2010 n. 2954; C.d.S. V 4.2.2015 n. 533; T.A.R. Lecce I 14.12.2011 n. 2085; T.A.R. Torino I 8.4.2011 n. 376; T.A.R. Catanzaro II 18.11.2016 n. 2250).

Alla luce dei superiori insegnamenti giurisprudenziali e della ricostruzione dei fatti di cui in premessa, sono evidenti i molteplici profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata con particolare riguardo all'estensione al 2° piano dell'ordine di sgombero.

1) Intanto il DIFETTO DI PRESUPPOSTO, poichè non v'è dubbio che la situazione di pericolo non sussista in riferimento al 2 piano, essendo ciò incontestabilmente ed autorevolmente attestato dai due accertamenti tecnici del CTU e dei VV.FF. (doc.ti 2 e 3), che escludono tassativamente alcuna situazione di pericolo per il piano attico.

A riguardo –per evitare inutili ripetizioni- si rinvia a quanto già esposto e riportato in punto di fatto, sottolineando che l'APT (doc. 3, in particolare pagg. 26, 37 e 38, già riportate) ha espressamente escluso non solo che vi sia pericolo al piano attico, ma ha anche attestato che "le strutture esistenti all'ultima elevazione del fabbricato .(piano secondo parziale) non hanno nessun nesso di causalità con i problemi rilevati"; ha escluso altresì situazioni di pericolo per le strutture portanti e/o perimetrali ed ha circoscritto i pericoli al solo solaio tra piano terra e primo piano.

Nè rileva in contrario la relazione del Tecnico Com.le del 16.3.2012 (doc.4), la quale conferma che l'unica parte dell'edificio oggetto di pericolo è il solaio tra piano terra e piano primo, per poi proporre del tutto ingiustificatamente lo sgombero del secondo piano, rispetto al quale - peraltro- non effettua alcun accertamento o istruttoria, come è agevole rilevare dalla semplice lettura della Relazione medesima.

2) Poi la CONTRADDITTORIETA' ed il DIFETTO DI MOTIVAZIONE dell'odierna ordinanza, la quale richiama come suo primo presupposto la relazione dell'A.T.P. del 23.9.2011 (doc. 3), la quale esclude espressamente qualunque pericolo a carico del secondo piano. Ma poi l'Ordinanza conclude per lo sgombero anche del 2° piano, disattendendo il presupposto da essa stessa richiamato e non fornendo neppure una minima motivazione che giustifichi tale contraddittoria decisione.

3) Ed ancora DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE in riferimento al requisito della **INDISPENSABILITA'** del provv.to rispetto alla **REALE SITUAZIONE DI FATTO**.

Come prima rilevato, proprio perchè incide extra ordinem sui diritti dei

cittadini, l'ordinanza contingibile ed urgente deve essere adottata negli stretti limiti necessari e deve dimostrare "inequivocabilmente" il pericolo.

Ebbene nel caso in esame nessuna istruttoria dimostrava la necessità di estendere al secondo piano l'ordinanza di sgombero, anzi le due uniche (ed autorevoli) istruttorie che avevano riguardato l'intero edificio (doc.ti 2 e 3) avevano chiaramente escluso qualunque pericolo per questo piano.

La stessa relazione del tecnico Comunale 16.3.2012 n. 10/SOMS (doc. 4) si limitava ad esaminare soltanto il solaio tra piano terra e primo piano, e quindi rilevava dei pericoli soltanto in riferimento a questo solaio. Il solaio tra piano primo e secondo non è stato neppure esaminato in quella relazione !

Per di più il tecnico confermava la circostanza che la struttura perimetrale e portante dell'edificio era del tutto esente da rischi, tanto che riteneva utilizzabile addirittura una parte del piano terra e non proponeva alcuna limitazione (o accorgimento) per la circolazione antistante l'edificio.

Pertanto, l'estensione al secondo piano dell'ordine di sgombero è del tutto ingiustificata e, comunque, è priva di una idonea istruttoria di supporto, che dimostri "inequivocabilmente" il pericolo in riferimento al 2° piano.

Conseguentemente anche l'ordinanza impugnata è andata a di là degli "stretti limiti necessari" a garantire l'incolumità pubblica, esorbitando in tal modo i confini del potere extra ordinem del Sindaco. E ciò è avvenuto senza neppure una seria istruttoria e nella totale assenza di qualsivoglia motivazione.

4) Ed infine DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE in riferimento al presupposto dell'**ATTUALITA' DEL PERICOLO**.

Ma l'illegittimità oggi più grave attiene alla circostanza che a distanza di anni venga oggi adottata un'ordinanza contingibile ed urgente senza il preventivo accertamento dell'attualità del pericolo rispetto alla data odierna; e ciò con particolare riguardo alla contestata estensione al 2 piano.

Se da un canto si vuole ammettere l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente a distanza di tempo, dall'altro non si può però consentire che ciò avvenga in assenza di una recente accertamento dell'attualità del pericolo rispetto all'odierna data di adozione del provv.to sindacale (cfr. la giurisprudenza prima richiamata: TAR Catania III n. 2954/2010; CdS V n. 533/2015; TAR Lecce I n. 2085/2011; TAR Torino I n. 376/2011; TAR Catanzaro II n. 2250/2016).

Il che conduce alla sicura illegittimità dell'ordinanza qui impugnata, la cui ultima istruttoria data ad oltre 5 anni fa !

A riguardo appare quasi superfluo ribadire che la recente Relazione istruttoria 7.9.2017 n. 19768 (doc. 8) non riguarda affatto la situazione di pericolo dell'immobile e/o un'eventuale ordinanza di sgombero.

A ciò si aggiunga:

- **da un canto** che negli ultimi due anni e mezzo (successivi alla sent. 10.5.2015 n. 1611 T.A.R. Catania III (doc. 7), il secondo piano (non il primo) è stato utilizzato per tre stagioni estive consecutive senza alcun pericolo e senza che l'Amm.ne Com.le ne abbia verificato alcuno;
- **dall'altro** che proprio la sent. n. 1611/2015 T.A.R. Catania III (doc. 7) richiedeva al Sindaco, prima di adottare un nuovo provv.to, "di verificare il pericolo per la pubblica incolumità dei luoghi oggetto di

causa", e non di utilizzare verifiche precedenti.

II

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E SS. DELLA L.R. 30.4.1991 N.

10 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

La giurisprudenza ha chiarito che "le ordinanze contingibili ed urgenti non sono aprioristicamente sottratte, in ragione della loro natura, all'applicazione delle regole procedurali prescritte dall'art. 7 della L. n. 241/1990" (cfr. C.d.S. V 9.2.2001 n. 580 e T.A.R. Genova I 29.3.2017 n. 281 e Sez. II 5.12.2001 n. 1270;).

Pertanto un'eventuale deroga al preventivo avvio del procedimento può consentirsi soltanto per reali ragioni di urgenza e "solo ove l'urgenza medesima sia collegata al caso concreto e puntualmente richiamata nelle premesse dello stesso provv.to" ed "esplicitata in specifica motivazione" (cfr. C.d.S. II 15.3.2011 n. 1169; Lazio II 7.1.2013 n. 67 e T.A.R. Napoli V 27.9.2012 n. 3987)

Le superiori conclusioni valgono particolarmente nel caso in esame, nel quale l'ord. n. 53/2017 impugnata è stata adottata dopo svariati anni da quando si sono rilevati i dissesti del solaio e da quando è stata adottata la prima ord. n. 7/2012, ma soprattutto dopo quasi due anni e mezzo dalla sentenza di Codesto On.le TAR che annullava quell'ordinanza.

Pertanto nulla può giustificare il mancato avvio del procedimento (almeno) in questi due ultimi anni e mezzo, impedendo alla ricorrente di far valere in un corretto procedimento amm.vo le proprie ragioni tese ad escludere l'estensione al secondo piano dell'ordinanza di sgombero, prima della sua adozione.

Non esisteva, infatti, alcuna ragione di particolare urgenza che impedisse la comunicazione dell'avvio di procedimento e, per di più, l'ordinanza non ne indica nessuna, come invece impone oltre alla giurisprudenza richiamata anche l'art. 8, L.r. n.10/1991 per derogare alle regole sul procedimento.

Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato adottato senza la preventiva comunicazione di avvio del relativo procedimento e nonostante che ve ne fosse stato ampiamente il tempo.

In via subordinata e per completezza, si rileva anche la violazione dell'art. 11, comma 1, lett. b, della L.r. n. 10/1991, a mente della quale l'Amm.ne ha l'obbligo di valutare le osservazione del privato, prima di adottare il provvedimento.

Ebbene, se anche si volesse ritenere (per mera ipotesi difensiva) che nel caso in esame il Comune potesse prescindere dall'avvio del procedimento, non v'è dubbio comunque che ad esso erano già pervenute le contestazioni della ricorrente circa l'estensione al 2° piano dell'ordine di sgombero, perchè esse erano contenute in quei motivi presenti nel ricorso al TAR (e sostanzialmente riproposti in questa sede), che la sent. n. 1611/2015 del TAR Catania non aveva esaminato ed aveva dichiarati assorbiti. Quindi anche sotto questo profilo l'atto impugnato è illegittimo, perchè il Sindaco neppure esamina le argomentazioni della ricorrente, pur avendole in atti.

Per queste ragioni

Voglia l'On.le T.A.R. adito annullare l'ordinanza impugnata e meglio in

premesse indicata, nella sola parte che riguarda il piano secondo dell'immobile, con le statuizioni conseguenti. Spese Vinte.


Giudizio amministrativo di valore indeterminabile: contributo unificato pari ad euro 650,00.

Ai fini delle comunicazioni di segreteria si indica la PEC antonino.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it ed il fax 095/7794347.

Giarre/Catania, 16.11.2017

avv. Rosario Galasso

avv. Antonino Galasso




Firmato digitalmente da

Antonino Galasso

CN = Galasso
Antonino

O = non presente

C = IT

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Avv. Antonino Galasso, quale procuratore e difensore di Castorina Santina, attesta che la presente copia analogica è conforme all'originale informatico dal quale è stata estratta.
Giarre, 17.11.2017
Avv. Antonino Galasso




PROCURA AD LITEM

Io sottoscritta Sig.ra **CASTORINA SANTINA**, nata a Giardini l'1.8.1934 e res.te in Siracusa, via L. Vanvitelli n. 49, c.f. CST STN 34M41 E014A, informata ai sensi delle norme sulla tutela dei dati personali ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed avendo prestato il consenso al trattamento dei dati sensibili e/o di natura giudiziaria, **NOMINO** miei procuratori e difensori, congiuntamente e disgiuntamente, l'Avv. Rosario Galasso (c.f. GLS RSR 59D04 C351G) e l'Avv. Antonino Galasso (c.f. GLS NNN 61A15 C351Z) del foro di Catania per rappresentarmi e difendermi nel ricorso da proporre al T.A.R.-Sicilia, Sezione di Catania, contro il COMUNE di GIARDINI NAXOS per l'annullamento della Ordinanza sind.le 14.9.2017 n. 53 del Comune di Giardini Naxos, che ordina lo sgombero dell'immobile sito in Giardini Naxos, C.so Umberto 221, in catasto fg. 2, part.IIa 141, sub 1 e 5, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre motivi aggiunti. Eleggo domicilio presso l'Avv Antonino Galasso, in Catania, via Crociferi n. 60.

Giarre/Catania, 16/11/2017


Castorina Santina

per autentica

Antonino Galasso

RELATA DI NOTIFICAZIONE: Io sott. Avv. Antonino Galasso, nato a Catania il 15.1.1961, del Foro di Catania, ai sensi della L. n. 53/1994, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania rilasciata in data 17.9.2013, previa iscrizione al n. **55 del mio registro cronologico**, ho notificato per conto di **CASTORINA SANTINA**, nata a Giardini l'1.8.1934 e res.te in Siracusa, via L. Vanvitelli n. 49, il superiore ricorso al T.A.R. Catania, trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo posta, con raccomandata spedita dall'Ufficio postale di **GIARRE CENTRO** in data corrispondente a quella del timbro postale, a:

1) **COMUNE DI GIARDINI NAXOS**, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la sede Municipale sita in GIARDINI NAXOS, 98035 (ME), ivi inviandone copia conforme con Racc. A.R. n° 76759235800-7



Avv. Antonino Galasso

2) **PIAZZA Pancrazio Salvatore**, residente in via C.so Umberto n. 194, GIARDINI NAXOS, 98035 (ME), ivi inviandone copia conforme con Racc. A.R. n° 76759235801-8

Avv. Antonino Galasso

3) **CACCIOLA Venera Maria**, residente in via Ortogrande n. 41, GIARDINI NAXOS, 98035 (ME), ivi inviandone copia conforme con Racc. A.R. n° 76759235802-9

Avv. Antonino Galasso



All. 2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2017

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciassette, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");
C.F. in qualità di legale dell'Ente
Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso al Tar di Catania proposto dalla Sig.ra Castorina Santina**;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso dinanzi al Tar di Catania proposto dalla Sig.ra Castorina Santina**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura *ex art. 83 c.p.c.* al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. (C.F.) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in , via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 228 DEL 28.12.2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 19.12.2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...3.806.40...sull'intervento Cap. 1245.....del bilancio comunale.

M.P. 136

Giardini Naxos, 19.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Presidente
Pancrazio Lo Turco




L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari





Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
